Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 dicembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Decorazione al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana . . . . Pag. 5022

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 5022

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1962, n. **1646**.
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro . . . . . . Pag. 5022

LEGGE 29 novembre 1962, n. **1647**.
Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso Comune . . . . . Pag. 5029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. **1648**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, in Roma, dell'Istituto dei Sacerdoti del Prado. Pag. 5029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. **1649**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in Cansano (L'Aquila). Pag. 5029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1962, n. **1650**.
Autorizzazione all'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » ad acquistare un immobile . . . . Pag. 5030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1962.
Nomina del presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici prof. dott. ing. Cesare Valle, a membro della Delegazione speciale di detto Consesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale Pag. 5030

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1962.
Sostituzione di un componente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635 . Pag. 5030

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Milano . . . . Pag. 5030

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.
Sostituzione di membri della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova . . . . Pag. 5031

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1962.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963 . . . . Pag. 5031

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano . . Pag. 5031

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.
Prima variazione al bilancio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - Gestione speciale apprendisti - per l'esercizio 1962-63 . . . Pag. 5032

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 5032

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 5032

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla Sezione provinciale di Foggia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una donazione Pag. 5032

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza delle cattedre di « Diritto costituzionale » e di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia. Pag. 5032

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5033

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per esami a trentacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera di concetto . . . . Pag. 5033

Ufficio medico provinciale di Savona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona . . . Pag. 5036

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 317 DEL 13 DICEMBRE 1962:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

(6871)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decorazione al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 6 *maggio* 1962, *registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *giugno* 1962, *registro n.* 4 *Presidenza, foglio n.* 13.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FERRARI Vincenzo, nato a Parma il 23 aprile 1903, partigiano combattente (*alla memoria*). — Instancabile organizzatore della Resistenza, veniva catturato dal nemico e sottoposto alle più inumane sevizie sopportate con eroica fermezza e senza che dal suo labbro uscisse una qualsiasi dichiarazione compromettente. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da forte. — Parma, 1° settembre 1944.

(6898)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 *settembre* 1962, *registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1962, *registro n.* 80 *Esercito, foglio n.* 166.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

MASTRANDREA Roberto, nato a Isernia (Campobasso) il 8 gennaio 1906, tenente medico 211° reggimento fanteria d'Africa. — Dirigente del servizio sanitario reggimentale, prestava con serena prontezza la propria opera di medico in zone scoperte e sottoposte a micidiali azioni di bombardamento. — Mu-Kundai, 9 maggio 1941.

ZANONE Eugenio, Distretto militare di Verona, classe 1915, guardia P.A.I. Questura di Gondar. — Durante un violento bombardamento aereo neminco su Gondar, rilevato dai locali della Questura P.A.I. che bomba di notevole potenza aveva colpito pubblico edificio distante circa 800 metri, mosso da sentimento del dovere, si portava di corsa sul luogo del sinistro. Provvedeva quindi sotto le ripetute raffiche di mitragliatrici di altro aereo nemico, coadiuvato da altri militari P.A.I. e del R. E., al carico su automezzi dei feriti cui prodigava anche all'Ospedale amorevole assistenza. Bell'esempio di abnegazione, di sereno sprezzo del pericolo e di sana e pronta iniziativa. — Gondar, 19 agosto 1941.

(6974)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1962, n. **1646.**

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 1.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

Art. 2.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, è concesso l'assegno suppletivo, nella misura e con le norme di cui allo articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni.

Art. 3.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

Art. 4.

Nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con reiscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di pensione è computata con la maggiorazione di un decimo ed è riversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.

Art. 5.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di

previdenza è concessa l'indennità integrativa di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Capo II.

Modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 6.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, a modifica dell'articolo 21 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso è richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Per i casi di morte a partire dal 1° gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età oppure del settantacinquesimo anno di età se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta che abbia contratto matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è equiparato alla vedova.

Art. 7.

Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso, ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto.

Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato, di separazione, per sua colpa, è corrisposto, ove sussista lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di riversibilità che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, nè il coniuge, nè figli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una età superiore ad anni 60 oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti; in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affilianti.

Il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti.

Art. 8.

La pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.

Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Art. 9.

La facoltà di continuazione di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 21 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dalle modifiche contenute nell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è ammessa anche nei riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa senza assegni per motivi sindacali fino a quando l'iscritto stesso permane in tale posizione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente nel caso di collocamento nella posizione di aspettativa avvenuta prima del 1° gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge, il contributo minimo di iscrizione dovuto alla Cassa pensioni deve essere commisurato alla retribuzione annua contributiva virtuale, riferita a tale data, da determinarsi con i criteri stabiliti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 11 aprile 1955, n. 379. L'iscrizione facoltativa può essere retrodatata fino alla data predetta purchè il relativo contributo venga versato alla Cassa entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso contemplato dal comma precedente, l'iscritto facoltativamente, a domanda, è ammesso a riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, usufruendo della riduzione ad un terzo del relativo contributo, il periodo, che in fatto non sia stato assistito da iscrizione, trascorso nella suddetta posizione di aspettativa fino alla data indicata dal precedente comma.

Art. 10.

Le norme contenute nei primi cinque commi dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne

la facoltà data agli Enti parastatali, agli Enti di diritto pubblico e agli Enti morali di iscrivere alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza le rispettive categorie di personali da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal comma secondo del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'Ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall'articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua:

per tutte le retribuzioni dal 1° gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077, il quale è in ogni caso interamente soggetto a contributo;

per le retribuzioni relative al periodo dal 1° gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianità di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1° gennaio 1960, è in ogni caso interamente soggetta a contributo.

Art. 12.

Al penultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è aggiunto il seguente periodo:

« Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralità pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione ».

Art. 13.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età, oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia più favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente la domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta.

Se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.

Art. 14.

Le deliberazioni concernenti il riscatto di servizi o periodi adottate in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono rese esecutive con decreto del direttore generale degli Istituti di previdenza e vengono comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Come data della comunicazione si considera quella di ricezione della raccomandata.

Art. 15.

Nel caso di domanda di riscatto presentata anteriormente alla data della cessazione dal servizio, qualora la morte dell'iscritto agli Istituti di previdenza sia avvenuta prima della deliberazione concessiva adottata ai sensi dell'articolo 47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, o comunque prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 14 senza che sia stato effettuato il versamento del contributo di riscatto in una sola volta, il relativo contributo dovuto dalla vedova — o dagli orfani — che non intenda rinunciare al beneficio derivante al trattamento di quiescenza per effetto del riscatto, è determinato presumendo che l'iscritto avrebbe prescelto la forma di pagamento rateale nella durata massima consentita. Qualora la morte nelle condizioni predette sia avvenuta posteriormente alla data di cessazione dal servizio che abbia comportato diritto alla pensione diretta, il contributo dovuto dalla vedova, o dagli orfani, è determinato presumendo altresì che l'iscritto, per lo scomputo dell'eventuale debito residuo a tale data, avrebbe prescelto la forma di pagamento vitalizio mediante quote costanti detraibili dalla pensione spettantegli.

Nel caso di domanda di riscatto presentata posteriormente alla cessazione dal servizio dall'iscritto cui competa il trattamento di quiescenza nella forma della pensione oppure dalla vedova o dagli orfani, ai sensi delle disposizioni contemplate dalla lettera *a*) dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la durata di godimento della pensione diretta non abbia consentito il totale recupero del contributo di riscatto sulle intere prime rate della pensione stessa, la vedova o gli orfani sono tenuti a versare soltanto la metà del debito residuo, in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate della pensione di riversibilità.

Art. 16.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegue anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.

Art. 17.

Per i servizi resi con iscrizione facoltativa alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elemen-

tari parificate, per i quali gli ordinamenti delle rispettive Casse prevedano il concorso dell'Ente nel pagamento dei contributi, in nessun caso è ammesso, nè in forma obbligatoria, nè in forma volontaria, il versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 18.

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1965.

Art. 19.

Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine di consentire — per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno fino alla data di entrata in vigore della presente legge — l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontari in corso di ammortamento prevista dall'articolo 86 della parte prima del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le norme e le condizioni previste dall'articolo 19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375, citati dall'articolo 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475.

Capo III.

Modifiche all'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 20.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali è autorizzata ad assorbire le gestioni dei regolamenti speciali di pensione esistenti presso gli enti locali, mediante convenzioni stipulate a richiesta dei singoli Enti interessati da approvarsi di volta in volta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno.

Ciascuna convenzione di cui al comma precedente deve prevedere:

a) il trasferimento dal regolamento speciale di pensione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dei titolari delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, i quali ad ogni effetto diventano titolari di pensioni della Cassa predetta;

b) nei riguardi dei titolari di cui alla lettera *a*), la riliquidazione delle pensioni in base all'ordinamento della Cassa, considerando però il servizio valutato come utile dal regolamento speciale;

c) qualora l'importo della pensione in godimento risulti superiore a quello derivante dalla riliquidazione di cui alla lettera *b*), la conservazione dell'eccedenza a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa;

d) il passaggio di iscrizione alla Cassa per i dipendenti in servizio che siano eventualmente ancora iscritti al regolamento speciale di pensione;

e) per le future cessazioni dal servizio di dipendenti prima iscritti al regolamento speciale di pensione e poi passati alla Cassa l'assunzione a carico della Cassa stessa della parte di oneri del trattamento di quiescenza ripartito che derivano all'ente locale in applicazione dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per effetto del servizio reso con iscrizione al regolamento speciale di pensione;

f) per i casi di cessazione dal servizio contemplati alla lettera *e*), l'attribuzione, a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa, della maggiore quota di trattamento dovuta qualora ricorra la applicazione del terz'ultimo comma del citato articolo 52;

g) la data dalla quale hanno effetto le disposizioni contenute nelle lettere precedenti;

h) l'importo dovuto dall'ente locale pari al valore capitale degli oneri derivanti alla Cassa dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere precedenti, da determinarsi con riferimento alla data di cui alla lettera *g*) ed in base alle linee demografiche e finanziarie adottate per la compilazione dell'ultimo bilancio tecnico della Cassa stessa approvato anteriormente a tale data;

i) il sistema di pagamento da parte dell'Ente locale dell'importo indicato alla lettera *h*) da versarsi alla Cassa in una sola volta ovvero a rate annuali posticipate costanti non superiori a venticinque calcolate al saggio d'interesse annuo del 4,50 per cento;

l) le garanzie idonee ad assicurare i versamenti di cui alla lettera *i*), nel caso di pagamento rateale.

Art. 21.

Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'articolo 11 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 11 della legge 25 luglio 1941, n. 934, non trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 5 del citato ordinamento.

Art. 22.

Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 è ammessa limitatamente ai servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.

Art. 23.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi che comportino l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, nel caso di iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali che anteriormente all'iscrizione alla Cassa stessa abbia reso

servizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ammessi alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, con onere ripartito tra Cassa ed Ente, ai sensi delle norme contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, negli articoli 15, 17 e 18 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e nell'articolo precedente, l'indennità una volta tanto determinata sul complessivo periodo utile ed attribuita per quote tra Cassa ed Ente:

qualora si tratti di servizio di carattere non permanente, compete agli interessati per intero per la quota attribuita alla Cassa e con la riduzione ad un terzo per la quota attribuita all'Ente, che in tal caso non ha facoltà di sostituirsi all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

qualora si tratti di servizi di carattere permanente, compete agli interessati per intero ed il relativo onere è assunto a totale carico della Cassa.

Art. 24.

Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito del diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purchè il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 25

All'articolo 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, è aggiunto il seguente comma:

« L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la relativa domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione dal servizio: in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto ».

Art. 26.

Per il riconoscimento del servizio militare reso con interruzione di carriera previsto dagli articoli 47 nell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 46 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni, il contributo in unica soluzione, a totale carico del reiscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, oppure della vedova o degli orfani, è fissato nella misura del 12 per cento annuo della retribuzione annua contributiva riferita alla data di reiscrizione; qualora si tratti di servizio militare reso anteriormente al 1° gennaio 1958, il contributo del 12 per cento annuo è calcolato sulla retribuzione pensionabile annua costante attribuita al reiscritto per il servizio utile anteriore a tale data aumentata di lire 60.000.

L'importo determinato in applicazione del comma precedente è maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento computabili dal 31 dicembre dell'anno di reiscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

Art. 27.

I servizi resi alle dipendenze degli Enti indicati alle lettere *l*) ed *o*) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 ed assistiti in fatto da iscrizione alla cessata Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali sono utili ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

Art. 28.

Ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali:

il Consorzio per la sistemazione del fiume Marecchia in Rimini è equiparato agli enti di cui alla lettera *i*) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

l'Accademia di belle arti « Pietro Vannucci » di Perugia è equiparata agli enti di cui all'articolo 7 del citato ordinamento.

Art. 29.

Per i dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte-consumo, la facoltà di chiedere l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, prevista dal comma primo dell'articolo 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, qualora si tratti di iscrizione obbligatoria decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1947, l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente al periodo decorrente da tale ultima data.

Le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio e di iscrizione obbligatoria contemplati al comma precedente.

Art. 31.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 53 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 30 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la pensione, o l'eventuale miglioramento di pensione, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o degli altri Istituti, Casse o Fondi speciali richiamati

dal comma settimo dell'articolo 52 del citato ordinamento sia conseguita posteriormente alla data della domanda per il suddetto trattamento di quiescenza ad onere ripartito, la sostituzione dell'Ente all'iscritto o all'assicurato nei diritti verso gli Istituti, Casse o Fondi speciali predetti, contemplata dallo stesso comma settimo del citato articolo 52, si effettua con intese dirette tra l'Ente e gli Istituti, Casse o Fondi speciali.

Art. 32.

Per il personale contemplato dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 379, le disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo stesso trovano applicazione limitatamente alla durata del rapporto di servizio in atto al 31 dicembre 1953.

Art. 33.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, lettera *g*), della legge 25 luglio 1941, n. 934, i sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio continuativo sono considerati come personale permanente.

Art. 34.

Le disposizioni contenute nell'articolo 34 della legge 24 maggio 1952, n. 610, riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1° gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente a tale data abbiano conseguito nomina regolare, trovano applicazione solo per quei salariati per i quali ai fini della iscrizione obbligatoria alla rispettiva Cassa di previdenza, in base alle norme in vigore alla data di assunzione, era richiesto per quanto si riferiva alla posizione giuridica del dipendente, unicamente il requisito della nomina regolare.

Art. 35.

Ai fini dell'aplicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Provincie indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

Art. 36.

Il personale della Regione Trentino-Alto Adige comunque assunto anteriormente al 23 settembre 1958, purchè adibito a servizi di carattere permanente, è iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con effetto dalla data di assunzione.

La sistemazione contributiva retroattiva derivante dall'applicazione del comma precedente si effettua prescindendo dalle norme contenute negli articoli 31 e 32 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed, inoltre, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1958, con la riduzione di un terzo del contributo ordinario dovuto dagli iscritti e dall'Ente.

CAPO IV.

Norme concernenti la ricongiunzione dei servizi nei confronti dei dipendenti statali e del personale iscritto all'Istituto postelegrafonici e agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 37.

Ai fini dell'aplicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, gli assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali, dall'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto postelegrafonici e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali sono equiparati alle pensioni.

Art. 38.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, la legge 2 aprile 1958, n. 322, non trova applicazione:

a) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per cui è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;

b) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la citata legge n. 322 non trova inoltre applicazione nei casi di cessazione in cui sia ammessa la continuazione facoltativa della iscrizione presso la rispettiva Cassa pensioni facente parte dei predetti Istituti, in base all'ordinamento della Cassa stessa, o comunque nei casi in cui gli interessati non presentino domanda nè per la liquidazione del trattamento di quiescenza nè per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 39.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, nei casi in cui ricorre l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, l'importo complessivo delle quote di contributi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è portato in detrazione della indennità una volta tanto erogata dallo Stato o dagli Istituti predetti. Qualora tale indennità risulti inferiore all'importo dei contributi di cui sopra, l'onere differenziale è assunto a carico dello Stato o degli Istituti stessi; ove la cessazione dal servizio non comporti diritto all'indennità una volta tanto, la predetta costituzione si effettua con l'assunzione del totale onere a carico dello Stato o dei sopra cennati Istituti.

Nel caso di cessazione dal servizio che comporti diritto all'indennità una volta tanto ad onere ripartito tra Stato e Cassa pensioni facente parte degli Istituti di previdenza, oppure tra Stato ed altri Enti, qualora

i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale risultino di importo superiore all'indennità predetta, l'eccedenza è ripartita in proporzione alle rispettive quote dell'indennità stessa.

Art. 40.

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 2 aprile 1958, numero 322, si effettua, per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, purchè si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione predetta.

Per gli iscritti agli Istituti di previdenza detta posizione assicurativa si costituisce anche per i servizi militari riscattati; per il personale civile dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici la posizione assicurativa sopra menzionata si costituisce altresì per i servizi militari resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera e sempre chè i servizi stessi non siano già valutati dallo Istituto nazionale della previdenza sociale in base alle norme generali sull'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 41.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, sono determinati, senza interessi, prendendo a base gli stipendi o paghe pensionabili, secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di ruolo riscattati o riconosciuti, i contributi predetti sono determinati, senza interessi, sulla base dello stipendio sul quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.

Per l'iscritto agli Istituti di previdenza, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della citata legge n. 322 sono determinati prendendo a base le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e computando gli interessi composti al saggio annuo del tre per cento dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello di presentazione della domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza oppure per la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi riscattati i contributi predetti sono determinati prendendo a base la retribuzione riferita alla data di iscrizione o di reiscrizione alla rispettiva Cassa pensioni immediatamente posteriore ai servizi stessi.

In nessun caso gli stipendi, paghe e retribuzioni di cui ai due precedenti commi si considerano di importo superiore od inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 42.

Nel caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, qualora il dipendente sia ammesso alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, del nuovo servizio con quello precedentemente reso allo Stato e con iscrizione alle Casse o all'Istituto predetti, l'eventuale posizione assicurativa costituita nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, è annullata.

La posizione assicurativa di cui al comma precedente è altresì annullata qualora, dopo la costituzione della posizione stessa, venga riconosciuto, a favore del dipendente statale o dell'iscritto alle predette Casse o all'Istituto postelegrafonici, o dei superstiti, il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione.

Nei casi di annullamento della posizione assicurativa contemplati dai commi precedenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato o alla competente Cassa pensioni o all'Istituto postelegrafonici le somme versategli in applicazione della citata legge n. 322. Qualora il rimborso abbia luogo in favore delle predette Casse, il relativo importo è maggiorato dell'interesse composto al saggio annuo del tre per cento computabile dal 31 dicembre dell'anno di versamento al 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta di restituzione.

Nel caso che la costituzione della posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o l'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, gli interessati, ai fini dell'ammissione alla ricongiunzione di cui al comma primo oppure del conseguimento della pensione a carico dello Stato, delle Casse pensioni o dell'Istituto postelegrafonici, contemplato dal comma secondo, devono rinunciare alla pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e rifondere all'Istituto medesimo le rate o l'indennità riscossa con gli interessi composti al saggio annuo del cinque per cento.

Art. 43.

La legge 15 giugno 1955, n. 507, e il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nonchè nella lettera *d*) del primo comma e nel secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, non si applicano nei casi in cui si provvede alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Art. 44.

L'articolo 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge è liquidato dall'Amministrazione statale competente. Qua-

lora però il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso e la sua misura debbano, ai sensi dell'articolo 3, essere stabiliti applicando l'ordinamento di una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la liquidazione è effettuata dalla Direzione generale degli Istituti stessi.

Nei casi in cui il trattamento di quiescenza sia stato liquidato dall'Amministrazione statale competente, l'accettazione dell'onere a carico delle Casse pensioni è deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Sezione seconda — in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato qualora la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il relatore si uniformino alla liquidazione effettuata dalla predetta Amministrazione statale, oppure dal Consiglio di amministrazione nei casi di dissenso.

I provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza che in applicazione del comma primo debbano essere liquidati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono deliberati dal Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente. Il direttore generale degli Istituti di previdenza, in conformità alle deliberazioni adottate, nel caso concessivo emette il decreto di conferimento ed ordina il pagamento del trattamento di quiescenza, provvedendo quindi ad inviare copia degli atti di liquidazione all'Amministrazione statale competente che, con apposito decreto, provvederà all'accettazione dell'onere per il valore capitale della quota a carico dello Stato.

Le pensioni di riversibilità sono liquidate dall'Amministrazione statale competente, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso ».

Art. 45.

In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiali, graduati e militari di truppa di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041.

Per i servizi resi dal 1° gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo.

Le norme contenute negli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e nei commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — TAVIANI — BERTINELLI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1647.

Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso Comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, al comune di Tirano, per il prezzo di lire 29.195.000, pagabili in cinque rate annuali con gli interessi legali a scalare, degli immobili siti in Tirano, appartenenti allo Stato, denominati « ex caserma L. Torelli », « ex magazzini di viale Italia » e « magazzini località Polveriera ».

La vendita, di cui al comma precedente, costituisce transazione dei diritti derivanti al comune di Tirano in dipendenza del contratto in forma pubblica amministrativa, fatto in Sondrio il 21 luglio 1890, n. 37 di repertorio, 14 di protocollo speciale, 7279 di protocollo generale, con il quale lo Stato acquistava un fabbricato dal comune di Tirano per uso caserma degli alpini.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1648.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, in Roma, dell'Istituto dei Sacerdoti del Prado.

N. 1648. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura, in Roma, dell'Istituto dei Sacerdoti del Prado.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1649.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in Cansano (L'Aquila).

N. 1649. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in Cansano (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1962, n. 1650.

Autorizzazione all'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » ad acquistare un immobile.

N. 1650. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, l'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » viene autorizzato ad acquistare un locale-terraneo ad uso negozio, sito in Roma, con ingresso da via Luigi Ungarelli n. 31 e da via Costantino Maes numeri 25, 27 e 29 per un prezzo complessivo di L. 13.000.000 (tredicimilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 71. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1962.

Nomina del presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici prof. dott. ing. Cesare Valle, a membro della Delegazione speciale di detto Consesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente fogli numeri 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle Sezioni stesse ed alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità che il prof. dott. ing. Cesare Valle, presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia chiamato a far parte della Delegazione speciale di detto Consesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nella Italia meridionale, per apportarvi il contributo della sua specifica competenza in materia urbanistica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professore dott.-ing. Cesare Valle, presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è assegnato alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1962

SEGNI

Sullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1962
Registro n. 41, foglio n. 319

(7057)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1962.

Sostituzione di un componente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1955, n. 76, riguardante la sostituzione di componenti il Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

Visto l'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1961, n. 293, riguardante la composizione del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, numero 635;

Vista la nuova designazione fatta dal Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Il dott. Carlo Felice Agretti, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato membro supplente del Comitato in sostituzione del dott. Michele Minieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
Preti

Il Ministro per il tesoro
Tremelloni

Il Ministro per l'industria e il commercio
Colombo

(7054)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1960 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Milano, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Milano presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Terzaghi avv. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Villecco dott. Vincenzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Angrisano ing. Francesco, rappresentante del Genio civile, membro;

Sant'Ambrogio dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Campi dott. Lorenzo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Ferrucci dott. Aldo, Alessandria Carlo, Gualdoni Silvestro, Rognoni Gianfranco, Mina Giovanni, Borsotti Luigi e Bottini Vittorio, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Tarro dott. Domenico, Ficalora Giuseppe, Asti Girolamo e Pistillo Nicola, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Sfondrini rag. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(7031)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Sostituzione di membri della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Mantova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova n. 17497 datata 17 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè chiamati ad altri incarichi i signori Mannetti Gustavo, Scardovelli Severino e Setti Alfio, membri della suddetta Commissione quali rappresentanti dei lavoratori aderenti alla Confederazione generale italiana del lavoro, e l'avv. Pacchioni Odoardo, perchè deceduto, membro della stessa Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti alla Associazione provinciale degli industriali rispettivamente con i signori Zanchi Attilio, Regattieri Renzo. Motta Enore e con il dott. Pacchioni Piermaria;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Zanchi Attilio, Regattieri Renzo e Motta Enore sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova, quali rappresentanti dei lavoratori, in sostituzione dei signori Mannetti Gustavo, Scardovelli Severino e Setti Alfio.

Il dott. Pacchioni Piermaria è nominato membro della stessa Commissione quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Pacchioni Odoardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(7035)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7093)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe complementari di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, complementari alle forme di tipo misto, presentate dalla « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano:

Tariffa n. 26 c (p.d.), relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 3,50% dal 2° anno di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa n. 26 c (p.d.), relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 6 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: Gaspari

(7089)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.

Prima variazione al bilancio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - Gestione speciale apprendisti - per l'esercizio 1962-63.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1962, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963;

Considerata la necessità di incrementare lo stanziamento della spesa per i corsi complementari per apprendisti, in relazione al maggior numero degli apprendisti iscritti ai corsi medesimi;

Esaminato l'andamento delle entrate per ricupero fondi;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1962-63 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Capitolo 7 Ricuperi sui finanziamenti ai corsi complementari per apprendisti + L. 300.000.000

SPESE

In aumento:

Capitolo 1 Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti + L. 300.000.000

Roma, addì 10 dicembre 1962

Il Ministro: Bertinelli

(7104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard J. Gibson, Vice console degli Stati Uniti America a Genova.

(6921)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1962 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Consoli Carmelo, residente nel comune di Ferrara: dal 2 gennaio 1963;

Romei Luigi, residente nel comune di San Giovanni in Fiore, distretto notarile di Cosenza: dal 17 gennaio 1963.

(7113)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Foggia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale n. 10.15809/10089.G.31 (6) in data 23 novembre 1962, la Sezione provinciale di Foggia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dai germani Mascia Maria, Antonio, Margherita e Carmela con atto in data 5 gennaio 1959 e successivo atto di « estensione di destinazione » in data 3 giugno 1959 per notaio dott. Giuseppe Fiore di San Severo (Foggia), consistente in un appezzamento di terreno della superficie di are 5 e centiare 95 (Ha 0.05,95) sito in agro di San Severo, contrada Sant'Andrea, da destinare alla costruzione di un ambulatorio veterinario gratuito per l'assistenza degli animali, nonchè a rifugio dei cani randagi e allo svolgimento di ogni altra attività inerente alla cura e all'assistenza degli animali.

(6954)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Diritto costituzionale » e di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia sono vacanti le cattedre di « Diritto costituzionale » e di « Diritto romano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 12 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,02	621,10	621,07	621,07	621,12	621,10	621,07	621 —	621,05	621,12
$ Can.	577,34	577,30	577,25	577,10	576,30	577,45	577,20	577,25	577,30	577,50
Fr. Sv.	143,92	143,95	143,94	143,9375	143,95	143,93	143,94	143,90	143,93	143,95
Kr. D.	89,98	90,02	90,02	90,01	90,02	90 —	90,01	89,95	90,01	89,90
Kr. N.	86,95	86,97	86,97	86,955	86,98	86,95	86,96	86,95	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,76	119,78	119,80	119,78	119,77	119,77	119,77	119,80	119,76	119,75
Fol.	172,42	172,45	172,51	172,455	172,35	172,43	172,465	172,40	172,42	172,45
Fr. B.	12,48	12,49	12,49	12,49	12,4875	12,49	12,49	12,48	12,48	12,49
Fr Fr. (N.F.)	126,74	126,75	126,965	126,745	126,80	126,75	126,749	126,70	126,74	126,75
Lst.	1741,01	1741,25	1741,30	1741,175	1741 —	1741,10	1741 —	1741 —	1741,05	1741,25
Dm. occ.	155,33	155,37	155,34	155,345	155,295	155,32	155,35	155,35	155,37	155,35
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,0575	24 —	24,05	24,0515	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,71	21,70	21,74	21,715	21,75	21,71	21,71	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli del 12 dicembre 1962

Rendita 5 % 1935	115,15
Redimibile 3,50 % 1934	95,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	101,825
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	102,55
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	102,975
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	102,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	103,425
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	103,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1962

1 Dollaro USA	621,07
1 Dollaro canadese	577,15
1 Franco svizzero	143,930
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	86,957
1 Corona svedese	119,775
1 Fiorino olandese	172,46
1 Franco belga	12,49
1 Franco nuovo (N.F.)	126,747
1 Lira sterlina	1741,187
1 Marco germanico	155,347
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,712

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a trentacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, specializzazione mineraria;

b) aver compiuto il 18º anno di età e non superato il 32º anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;

2) zootecnia;

3) patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) economia rurale ed estimo;

3) industrie agrarie;

4) costruzioni rurali e meccanica agraria;

5) nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rap-

presentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale dello Stato o dell'Ente pubblico al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti.

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948.

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero della agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa; lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I profughi disoccupati dovranno trasmettere una attestazione dello stato di disoccupazione rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dall'Ufficio di collocamento in cui sono iscritti.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 300 autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non abbia potuto essere ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente la annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscri-

zione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego a cui si riferisce il concorso.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione in bollo da L. 300, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica del candidato all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possono essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Registro n. 21 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 37. — ANGELINI

(6693)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri precedenti decreti n. 259 in data 3 agosto 1962, con i quali venne disposto per la approvazione della graduatoria del pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche di consorzio Nasino, Castelbianco-Alto-Caprauna, Noli, Quiliano e Urbe ed alle assegnazioni di dette sedi;

Viste le intervenute rinunzie;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Balestrieri Enrico residente nel comune di Mioglia è dichiarato vincitore della condotta medica di Urbe.

Savona, addì 22 novembre 1962

Il medico provinciale: CAPUTO

(7086)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.